

n. 2290/2023 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile

composta da:

dott.ssa Gabriella Zanon	Presidente
dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere rel.
dott. Luca Marani	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione da

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), difeso dagli avv.ti Gianni Solinas, Alessio Vianello e Aldo Veglianiti, domiciliato in Venezia Mestre presso lo studio dei difensori
(attore)

nei confronti di

CP_1 con sede in Santa Maria di Sala (Ve) (c.f. *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore unico *CP_2* difesa dagli avv.ti Giuseppe Lupi e Paolo Dal Soglio, domiciliata a Vicenza presso lo studio dei difensori

(convenuta)

sulle seguenti conclusioni:

per l'attore:

*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
nel merito, in via principale
dichiarare la nullità del lodo/pronunciare l'annullamento del lodo, per i
motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, in riforma del lodo impugnato e dichiarato nullo, accertare e
dichiarare che la delibera dell'assemblea dei soci di CP_1 approvata in
data 20.5.2022 è stata assunta in assenza di giusta causa;*

*per l'ulteriore effetto, dichiarare tenuta e condannare CP_1 a
risarcire tutti i danni subiti da Parte_1 in conseguenza della
revoca senza giusta causa approvata con la delibera dell'assemblea dei
soci del 20.5.2022, da – ove ritenuto necessario – a mezzo consulenza
tecnica d'ufficio, nei termini indicati al par. 7, secondo le conclusioni che
seguono;*

*rigettare tutte le domande proposte ed eccezioni sollevate dalla
convenuta nel corso del procedimento arbitrale e oggetto di
riproposizione in sede di impugnazione;*

*rigettare l'eventuale impugnazione incidentale che fosse proposta
dalla convenuta;*

in via istruttoria

*si chiede vengano ammesse le istanze istruttorie formulate nelle
memorie nelle depositate in data 19.9.2022, 9.11.2022, e 10.1.2023
nell'ambito del procedimento arbitrale, come di seguito riportate;*

*si chiede venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio per la
quantificazione dei danni subiti da Parte_1 in conseguenza della*

revoca senza giusta causa deliberata dall'assemblea dei soci di CP_1 in data 20.5.2022, alla luce degli Accordi Parasociali conclusi tra i soci e segnatamente dell'Accordo 2018 e del Patto 2019, con riferimento alla nomina di Parte_1 stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato di CP_1 ed al riconoscimento al medesimo di un compenso minimo fisso e di un compenso variabile per tutta la durata dell'Accordo 2018 fissata dall'art. 3 dello stesso: cfr., in particolare, artt. 4 e 8 dell'Accordo 2018; art. 3.1.1. lett. iii e art. 3.2.2. del Patto 2019, nonché delle delibere degli organi sociali citate in narrativa (cfr. in particolare, par. 7);

si chiede vengano ammessi i seguenti capitoli di prova orale:

Vero che nel luglio 2021 Testimone_1 presentò a [...]

Parte_1 Testimone_2 quale soggetto potenzialmente idoneo ed interessato a svolgere le mansioni di funzionario commerciale di CP_1 in vista di una possibile assunzione dello stesso;

Vero che nel periodo dall'ottobre 2019 fino al maggio 2022 ed anche anteriormente, sin da data che il teste vorrà precisare, il rapporto tra CP_1 e Pt_2 è gestito, per conto di CP_1 dal funzionario commerciale della stessa Sergio Sanna, e, per conto di Pt_2, da [...]

Per_1 e Parte_3, come da comunicazioni dimesse quali docc. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, che si rammostrano al teste;

Vero che nel periodo dall'ottobre 2019 fino al maggio 2022 ed anche anteriormente, sin da data che il teste vorrà precisare, le condizioni commerciali del rapporto contrattuale tra CP_1 e Pt_2 (es. quotazioni, listini) sono state trattate e convenute per conto di CP_1 dal funzionario commerciale della stessa, Sergio Sanna, e, per conto di Pt_2, da [...]

Per_1 ;

Vero che nel periodo dall'ottobre 2019 fino al maggio 2022 [...]

Parte_1 ometteva di rivolgere a Pt_2 , e per essa a Persona_1 e Parte_3 , proposte/offerte per cessare il rapporto contrattuale in essere con CP_1 e instaurare nuove relazioni commerciali con altro e diverso distributore;

Vero che il giorno 19.5.2022 Parte_1 comunicava ad alcuni dipendenti, segnatamente, Testimone_3 e Parte_4 di aver ricevuto la notifica di un atto di citazione, nell'ambito del quale Sacme S.p.a. dava conto di aver fatto seguire Testimone_2 da un investigatore privato, nel periodo immediatamente successivo all'assunzione dello stesso in CP_1 tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022;

Vero che tale comunicazione avveniva presso la sede di CP_1 in Santa Maria di Sala, Via delle Industrie e si protraeva per non più di alcuni minuti;

Vero che in tale occasione Parte_1 esprimeva il proprio rammarico personale per il trattamento riservato al dipendente Tes_2

[...]

Vero che il testo del contratto di lavoro volto a disciplinare il rapporto di lavoro subordinato di Testimone_2 venne predisposto da Parte_4 nel mese di settembre 2021;

Vero che alla data dell'assunzione in Dimap, nell'ottobre 2021 e alla data dell'assunzione della delibera dell'assemblea dei soci del responsabile del Centro Nord Italia e sales manager di Primpex;

Vero che il testo del contratto di lavoro con Testimone_2 ha contenuto coincidente con quelli volti a regolare i rapporti di lavoro tra CP_1 e Sergio Sanna e Persona_2 ;

Vero che nel corso del mese di settembre 2021, prima dell'assunzione di Testimone_2 Parte_1 organizzò n. 3 incontri con i

funzionari addetti all'area commerciale di CP_1 per presentare lo stesso ai futuri colleghi.

Vero che uno degli incontri di cui al cap. che precede si tenne presso la sede di CP_1 in Santa Maria di Sala, e gli altri due si tennero presso l'osteria "da Conte" a Marano di Mira e vi parteciparono, oltre a [...]

*Parte_1 e Tes_2 Persona_3 , Persona_4 e Persona_2
[...] ;*

Vero che agli incontri di cui al cap. che precede fu invitato in due occasioni, anche Persona_5 ;

Vero che in occasione degli inviti di cui al capitolo che precede, [...] Parte_1 precisava che gli incontri erano finalizzati a far conoscere Tes_2 ai colleghi Persona_5 , Persona_3 , Persona_4 e Persona_2 ;

Vero che in occasione degli inviti di cui al capitolo che precede, Per_5 [...] negò la sua partecipazione;

Vero che, dopo l'assunzione di Tes_2 a partire dal mese di ottobre, si tennero, tutti i lunedì, una serie di riunioni di tutti i funzionari di CP_1 addetti all'area commerciale, presso la trattoria "Barison" in Borgoricco, ai quali era presente anche Tes_2 e partecipò Per_5 [...] ;

Vero che in alcuni degli incontri di cui al cap. che precedere erano presenti anche gli addetti all'area commerciale di Sacme, che in teste Vorrà generalizzare;

Vero che nel corso dell'anno 2021 e ad oggi i prodotti commercializzati da CP_1 sono destinati ad un vasto ambito di elettrodomestici, edilizia, arredamento, attrezzature sportive);

Vero che nel corso dell'anno 2021 e ad oggi i prodotti commercializzati da Primpex sono destinati principalmente all'estruzione e allo stampaggio;

Vero che nel corso dell'anno 2021 e ad oggi CP_1 svolge attività di commercializzazione, di consulenza e di assistenza postvendita al cliente, assumendo il ruolo e le funzioni di distributore e concessionario con deposito;

Vero che nel corso dell'anno 2021 e ad oggi Primpex svolge un mero ruolo di intermediazione nella distribuzione di materie plastiche, senza attività di assistenza postvendita;

Vero che Testimone_2 a partire dalla sua assunzione in CP_1 nell'ottobre 2021 e ad oggi, aveva ed ha accesso esclusivamente ai dati relativi ai clienti da lui trattati direttamente;

Vero che i clienti trattati da Testimone_2 per conto di CP_1 a partire dalla sua assunzione in CP_1 nell'ottobre 2021 e ad oggi, ammontano ad numero di circa 50 su un totale di n. 500 clienti con i quali CP_1 intrattiene rapporti;

Vero che nel corso della riunione svoltasi a Corropoli in data 17.3.2022, alla presenza di Persona_6 , Persona_1 , Parte_1 e Sergio Sanna, si discuteva esclusivamente di argomenti di business, quali nuove tipologie di materiali e prodotti;

Vero che nel corso della riunione di cui al cap. che precede Sergio Sanna si assentava per oltre un'ora;

Vero che nel corso della riunione di cui al cap. che precede, [...] Parte_1 ometteva di avanzare proposte a Persona_1 finalizzate a determinare lo scioglimento del rapporto di fornitura in essere tra Pt_2 e CP_1

Vero che nel corso degli anni, a partire dal 2011 al 2021, ai dipendenti di CP_1 è stato riconosciuto alla fine di ciascun anno un premio/bonus economico legato alla produttività/risultati di gestione; si indicano quali testimoni sui capitoli di prova sopra formulati: [...] Per_1 , dipendente di Pt_2 ; Testimone_1 , titolare società Plasticset

S.r.l. di Piazzola sul Brenta; Persona_6 c/o la società Terplast

S.r.l.; CP_3, titolare trattoria Barison in Borgoricco; Pt_4

[...] Testimone_3 Persona_2 , Persona_3 , Tes_2

[...] Parte_5 , Persona_4 , tutti legati a CP_1 da rapporto di lavoro subordinato o agenzia/collaborazione ed identificati in narrativa e nei documenti dimessi;

si chiede venga ammessa prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta sui seguenti capitoli:

Vero che il Sig. Testimone_2 da ottobre 2021 e a tutt'oggi è funzionario commerciale di CP_1 legato ad essa da rapporto di lavoro dipendente;

Vero che il Sig. Testimone_2 nella predetta qualità, beneficia ad oggi del sistema premiale approvato dal Consiglio di Amministrazione di CP_1 del 2.12.2021, di cui al doc. 19 che si rammostra al teste;

ci si oppone alle eventuali istanze istruttorie avversarie che fossero riposte all'atto della costituzione, in quanto inammissibili ed irrilevanti, per le ragioni esposte, chiedendo, in denegata ipotesi di loro ammissione, di essere abilitati a prova contraria, con i medesimi testi sopra indicati;

ad integrazione e a prova contraria sui capitoli nn. 1) e 2) della Memoria di controreplica della convenuta depositata nel procedimento arbitrale, si chiede vengano ammessi i seguenti capitoli di prova:

Vero che nell'ambito del mercato di riferimento di CP_1 rappresentato dalla distribuzione di materie plastiche destinate al seguente ambito di applicazioni: illuminazione, automotive, packaging, elettronica, elettrodomestici, edilizia, arredamento, attrezzature sportive, nel corso degli anni dal 2013 e seguenti, i soggetti concorrenti di CP_1 sono stati e sono i seguenti: Controparte_4 Com-Ital CP_5 Eurocommerciale S.p.a., CP_6 Febo S.p.a.;

Vero che a partire dall'anno 2013 e successivi fino al 2022, non consta che CP_1 e Primpex si siano mai trovate ad operare in situazione di concorrenza sui clienti di CP_1 di cui all'elenco dimesso quale doc. 58, che si rammostra al teste;

Vero che a partire dall'anno 2013 e successivi fino al 2022, non consta che Primpex abbia instaurato rapporti contrattuali di distribuzione con i soggetti indicati quali clienti di CP_1 nel doc. 58, che si rammostra al teste;

Vero che nel periodo da giugno a ottobre 2021 si tennero i seguenti incontri alla presenza di Testimone_2 e dei seguenti addetti all'area commerciale di CP_1 e Sacme: - presso il ristorante "da Conte", a Marano di Mira, in data 15.6.2021, con la partecipazione di Parte_1 ,

Persona_4 , Controparte_7 , Persona_3 e Tes_2 - presso il ristorante "Barison", a Borgoricco, in data 9.9.2021, con la partecipazione di Parte_1 , Per_4 , Controparte_8 , Tes_2 - presso il ristorante "Barison" in data 1.10.2021, con la partecipazione di Parte_1 , Per_3 , Tes_2 e Persona_5 ; - presso il ristorante "Barison" in data 4.10.2021, con la partecipazione di Parte_1 , Per_4 , Sergio Sanna, CP_7 , Tes_2 per CP_1 nonché di alcuni addetti all'area commerciale di Sacme, fra i quali Persona_5 , Persona_7 Persona_3 , Persona_8 - presso il ristorante Barison in data 11.10.2021, con la partecipazione di Parte_1 , Per_4 , Sanna, CP_7 , Tes_2 Per_3 ; - presso il ristorante Barison in data 18.10.2021, con la partecipazione di Parte_1 , Per_4 , Leonardo Calzavara, CP_7 Tes_2 Per_3 ;

- presso il ristorante Barison in data 25.10.2021, con la partecipazione di Parte_1 , Per_4 , Leonardo Calzavara, Tes_2 Per_3 , Persona_9 Persona_5 , Persona_7 Sanna.

ad integrazione e a prova contraria sul cap. 6 della Memoria avversaria citata, si chiede vengano ammessi i seguenti capitoli di prova:

Vero che all'inizio dell'anno 2012 Controparte_9 , in qualità di consigliere di amministrazione di Dimap e Sacme, propose a [...]

Parte_1 , Parte_6 e Persona_1 , ed approvò, la conclusione del contratto di agenzia con Parte_6 , di cui al doc. 42 convenuta che si rammostra al teste;

Vero che Controparte_10 , Controparte_9 , CP_11 e CP_2 , nel periodo di vigenza della loro carica di amministratori di CP_1 erano a conoscenza della conclusione dell'accordo contrattuale e dell'esecuzione del rapporto contrattuale fra CP_1 e Parte_6 , di cui al doc. 42 convenuta, che si rammostra al teste;

Vero che Controparte_10 , Controparte_9 , CP_11 e CP_2 , nel periodo di vigenza della loro carica di amministratori di CP_1 approvavano la corresponsione a Parte_6 delle somme di cui al doc. 47 convenuta, che si rammostra al teste.

si indicano quali testimoni sui capitoli di prova sopra articolati a prova contraria gli stessi testimoni indicati a prova diretta e i seguenti ulteriori testi: Ing. Controparte_10 , ex consigliere di amministrazione di CP_1 Persona_5 , responsabile commerciale CP_1 Controparte_9 , consigliere di amministrazione di Sacme; Testimone_4 legale rappresentante di Primpex S.p.a.; Testimone_5 legale rappresentante di Primpex S.p.a.; i legali rappresentanti pro tempore delle società indicate nel doc. 58; Tes_6 amministratore e responsabile acquisti di Controparte_12 CP_13 Signor, amministratore e legale rappresentante di Complast Italia S.r.l.; CP_14 , titolare Ocsa S.p.a.; in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla rifusione integrale in favore dell'attore delle spese e dei compensi di

lite del presente giudizio nonché, in riforma del lodo, delle spese e dei compensi di lite relativi al procedimento arbitrale, oltre IVA e CPA.

per la convenuta:

dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria;

in denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di controparte, ridursi la condanna all'importo di giustizia, non superiore alle sei mensilità dell'emolumento attribuito per la carica di amministratore con delibera assembleare del 12.10.2021;

vittoria di spese e compensi, oltre 15% reimb. forf. spese generali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 promuoveva giudizio arbitrale nei confronti di *CP_1*

[...] (società di cui l'attore era socio con quota del 4% del capitale sociale), chiedendo che, previo accertamento che il 20 maggio 2022 era stato revocato senza una giusta causa dalla carica di consigliere di amministrazione e di presidente del consiglio di amministrazione, la società fosse condannata al risarcimento del danno da lui sofferto.

L'attore deduceva l'esistenza di accordi parasociali, che gli assicuravano il ruolo gestorio della società, e sosteneva che, con il voto favorevole di Sacme s.p.a., titolare della quota del 61% del capitale sociale, era stato revocato dalla carica di amministratore per inadempimenti che non aveva commesso. L'attore narrava, inoltre, che Sacme s.p.a. aveva promosso un giudizio civile davanti alla sezione impresa del Tribunale di Venezia per ottenere la risoluzione degli accordi parasociali e che egli, in proprio e quale legale rappresentante di *Controparte_15* (socia di *CP_1* con quota del 35% del capitale), aveva proposto domanda riconvenzionale, poiché inadempiente era stata Sacme s.p.a.

Resisteva *CP_1* chiedendo il rigetto della domanda.

La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'attore, il quale, essendo stato nominato amministratore a tempo indeterminato, ossia sino a revoca, una volta revocato, non poteva pretendere di essere risarcito. La convenuta eccepiva altresì l'inopponibilità ad essa dei patti parasociali e sosteneva che la revoca dell'amministratore era stata compiuta per giusta causa, avendo l'attore posto in essere condotte pregiudizievoli per *CP_1*.

Il collegio arbitrale, costituitosi in Venezia, assunte prove testimoniali, con lodo del 18 settembre 2023 dichiarava che la deliberazione di revoca di *Parte_1* dalla carica di amministratore era stata assunta per giusta causa e rigettava la domanda risarcitoria dell'attore, regolando le spese processuali e compensandole parzialmente.

Gli arbitri ritenevano che il patto parasociale, concluso dai soci, non fosse opponibile alla società, producendo effetti meramente obbligatori tra i soci che l'avevano sottoscritto, sicché del suo contenuto non potesse tenersi conto per stabilire se vi era stata una giusta causa di revoca di Semenzato dalla funzione di amministratore. Quindi gli arbitri, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di *Parte_1*, giudicavano sussistente una giusta causa di revoca, poiché era emerso che l'attore avesse tentato di convincere *Controparte_16* a cessare le forniture di poliuretano termoplastico a *CP_1* con l'intenzione di convogliare il commercio del materiale su una nuova società, che sarebbe stata da lui costituita una volta che fosse uscito da *CP_1*. L'amministratore aveva così tradito la fiducia della società "programmando atti concorrenziali per quando avesse cessato di essere socio, di lì a breve".

Gli arbitri escludevano invece che l'assunzione alle dipendenze di *CP_1* [...] quale addetto alle vendite, di tale *Testimone_2* legato alla concorrente Primpex s.p.a. *Tes_2* era agente responsabile del Centro

Nord Italia e *sales manager* di Primpex s.p.a. e coniuge di *Tes_4*

[...] presidente del c.d.a. di detta società), costituisse giusta causa di revoca di *Parte_1*, sebbene non si fosse consultato con il c.d.a. Non vi era, infatti, prova che *Parte_1* fosse a conoscenza dei legami di *Tes_2* con Primpex s.p.a. e che avesse inteso agire in violazione del dovere di fedeltà verso *CP_1*. *Tes_2* era peraltro rimasto alle dipendenze della società “seppure con un ambito ridotto rispetto a quello affidatogli da *Parte_1*”. Gli arbitri escludevano inoltre che l’opposizione di *Parte_1* all’introduzione di un sistema remunerativo premiale, già comunicato ai funzionari commerciali, rappresentasse una giusta causa di revoca.

Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2023, *Parte_1* impugnava il lodo per nullità ai sensi dell’art. 829 n. 9 e n. 11 c.p.c., nonché per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829, 3° co., c.p.c.).

L’impugnante affermava che non corrispondesse al vero che egli aveva tentato di sviare il fornitore *Pt_2* l’istruttoria condotta dal collegio arbitrale non aveva provato la condotta che gli era stata ascritta.

Vi era stata violazione del principio del contraddittorio “*atteso che la non attendibilità del teste Per_1 è stata affermata: (i) sulla base di documentazione dimessa da CP_1 in allegato alla comparsa conclusionale (doc. 54 avv. – cfr. p. 36 del lodo – doc. 64 qui dimesso), senza articolazione sul punto del contraddittorio; (ii) sulla base di documentazione – sempre il doc. 54 avversario – successiva alla deposizione del predetto teste; (iii) senza considerare elementi di carattere oggettivo, quali la precisazione e completezza delle dichiarazioni rese dal teste e l’assenza di qualsivoglia contraddizione nella versione dei fatti dallo stesso riferiti, elementi che, secondo*

l'orientamento della Suprema Corte devono guidare il Giudice nella valutazione dell'attendibilità del teste”.

Era poi “*integrato il vizio di disposizioni contraddittorie*”, poiché gli arbitri, dopo avere affermato che la società fosse gravata dell'onere della prova della veridicità delle contestazioni mosse all'amministratore e che queste dovessero essere di “assoluta gravità”, aveva ravvisato la sussistenza della giusta causa di revoca nonostante tre delle quattro motivazioni fossero non provate e la quarta fosse “*ritenuta erroneamente provata, pur a fronte dell’oggettiva esistenza di deposizioni testimoniali di contenuto radicalmente divergente*”.

Gli arbitri erano incorsi in violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, affermando che il patto parasociale, più stringente nel definire la giusta causa di revoca di quanto non fosse il tradizionale orientamento giurisprudenziale, non era opponibile alla società e comunque ravvisando la sussistenza di una giusta causa “*nonostante l’inconsistenza e mancata dimostrazione delle contestazioni poste da CP_1 a sostegno della delibera, atteso che, ad un attento esame delle risultanze istruttorie, anche l’unica censura ritenuta dimostrata nel lodo – id est, il tentativo di svilimento di Pt_2 – deve reputarsi, in realtà, inconsistente, non veritiera e, comunque, non provata*”.

Parte_1 chiedeva che “*in riforma del lodo impugnato e dichiarato nullo*” fosse accertato che la delibera del 20 maggio 2022 era stata assunta in assenza di giusta causa, con condanna della società al risarcimento del danno da liquidarsi in Euro 2.062.301 o comunque da quantificarsi per mezzo di consulenza tecnica. L'attore chiedeva, inoltre, che fossero ammesse prove testimoniali e disposta c.t.u. per la quantificazione del danno da lui sofferto.

Si costituiva in giudizio *CP_1* chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile o comunque rigettata.

CP_I sosteneva che, poiché la clausola compromissoria era contenuta nello statuto approvato il 29 dicembre 2011, trovava applicazione l'art. 829 c.p.c. nella formulazione successiva al d.lgs. n. 40/2006 e il lodo non poteva essere impugnato per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia. Erano inammissibili le censure attinenti alla valutazione delle prove e non vi era stata violazione del principio del contraddittorio, riaperto dal collegio proprio a seguito della produzione del documento n. 54, formatosi dopo la precisazione delle conclusioni. Non vi era contraddittorietà nel lodo impugnato e i patti parasociali rimanevano estranei alla lite: era peraltro intervenuta la sentenza 22 febbraio 2024 n. 563, con cui il Tribunale di Venezia aveva risolto, per inadempimento di *Parte_I*, il patto parasociale del 15 ottobre 2019, sul quale l'attore fondava la pretesa risarcitoria. La convenuta ribadiva che, poiché *Parte_I* era stato nominato amministratore fino a revoca, quand'anche la revoca fosse stata deliberata in assenza di giusta causa, non gli sarebbe spettato un risarcimento.

Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con ordinanza del 19 aprile 2024.

La causa era rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.

Ciò premesso, la Corte di Appello ritiene che l'impugnazione non sia fondata e non possa trovare accoglimento.

1. Occorre preliminarmente ricordare che il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale (art. 827 c.p.c.) non è un giudizio di appello. L'impugnante può richiedere la dichiarazione di nullità del lodo, ma non la riforma della decisione degli arbitri. Solo a seguito dell'accertamento della nullità, per una delle cause tassativamente indicate dalla legge (art. 829 c.p.c.), si apre

la fase rescissoria con possibilità per il giudice di conoscere il merito della vicenda.

Inoltre, il giudizio di nullità è a critica vincolata e proponibile nei soli limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la sua natura rescindente e con la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (cfr. Cass. civ., ord., 30 novembre 2020, n. 27321).

2. Il motivo d'impugnazione, con cui si afferma che il lodo sia nullo ai sensi del 3° co. dell'art. 829 c.p.c., è infondato.

2.1. Il lodo è impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, e ciò ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (e non in forza dell'art. 838 *quater* c.p.c., il quale trova applicazione ai procedimenti arbitrali instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023: in tale data il giudizio arbitrale oggetto di causa era già pendente).

È vero che *Parte_1* non ha chiesto l'annullamento della delibera di revoca dalla carica di amministratore, ma solo la condanna della società al risarcimento del danno. Sennonché, tale pretesa si fonda sull'invalidità della delibera di revoca, che sarebbe stata adottata in assenza di una giusta causa, con la conseguenza che il giudizio arbitrale ha avuto comunque ad oggetto la cognizione della validità della delibera.

2.2. L'invocata fattispecie di nullità presuppone la violazione di norme, cioè l'errata applicazione del diritto ai fatti di causa.

L'attore afferma che da “*un attento esame delle risultanze istruttorie*” la contestazione, posta a base della delibera di revoca, consistente nel “*tentativo di svilimento di Pt_2*”, è “*inconsistente, non veritiera e, comunque, non provata*”.

Gli asseriti errori, per come prospettati, attengono esclusivamente all'apprezzamento delle prove e non comportano violazione di norme di diritto.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato dagli arbitri (cfr. Cass. civ. 12 novembre 2018, n. 28997), mentre nella specie l'impugnante si limita ad affermare che la decisione degli arbitri è errata.

L'attore lamenta, pertanto, la valutazione, compiuta dagli arbitri, dei fatti di causa, e non la violazione di norme di diritto applicate nell'apprezzamento dei fatti stessi.

In sintesi, attraverso il richiamo all'art. 829, 3° co., c.p.c., l'attore chiede, inammissibilmente, una nuova valutazione del merito della causa.

2.3. Quanto all'inopponibilità dei patti sociali alla società, il collegio arbitrale ha evidenziato che sia la dottrina, citata nella motivazione del lodo, sia la giurisprudenza escludono che il patto concluso dai soci vincoli la società.

Sul punto non s'individua alcun errore di diritto.

Poiché i patti parasociali hanno natura contrattuale, essi, ai sensi dell'art. 1372 c.c., producono effetti solo tra gli stipulanti, mentre per produrre effetti nei confronti di terzi (tanto più quando tali effetti sono limitativi dell'esercizio di facoltà o diritti) occorre un'espressa previsione di legge. Dunque, affinché il patto vincoli la società è necessario che abbia partecipato alla sua conclusione, il che non è avvenuto nel caso di specie.

La regola suddetta è stata più volte ripetuta dalla Suprema Corte (oltre alle sentenze indicate nella motivazione del lodo, ossia Cass. civ. 11 agosto 2023, n. 24556, Cass. civ. 23 novembre 2021 n. 3602, Cass. civ. 1° giugno 2017, n. 13877 e Cass. civ. 22 giugno 2016, n. 12956, si vedano anche *Cass. civ. 5 marzo 2008, n. 5963*, *Cass. civ. 18 luglio 2007*,

n.15963, Cass. civ. 21 novembre 2001, n.14629 e Cass. civ. 23 novembre 2001, n.14865), e ad essa gli arbitri si sono attenuti.

L'attore discorre di “efficacia corporativa dei patti parasociali nelle s.r.l.”, quando siano firmati da tutti i soci, adombrando l’idea che il patto “comporti una modifica/deroga dello statuto, purché si tratti di modifica/revoca occasionale e temporanea” (così a pag. 16 dell’atto di citazione).

Il patto parasociale non può tuttavia essere confuso con lo statuto, che richiede requisiti di forma (atto pubblico) e di pubblicità (deposito presso il registro delle imprese) non soddisfatti dagli accordi tra i soci cui fa riferimento l’attore. Il patto concluso per scrittura privata il 15 ottobre 2019, che peraltro la convenuta ricorda essere stato risolto per inadempimento di Parte_1 con sentenza n. 563/2024 del Tribunale di Venezia, programmava un’operazione di cessione di quote da Parte_1 Parte_7 a Sacme s.p.a. e concordava una gestione unitaria della società per il tempo occorrente alla conclusione dell’operazione. I soci assumevano reciproci obblighi, anche concernenti le manifestazioni di voto relative alle nomine dei componenti del c.d.a., ma non esprimevano la volontà di modificare, neppure temporalmente, lo statuto della società.

3. Con altro motivo d’impugnazione, Parte_1 sostiene che il lodo è contraddittorio e chiede che sia dichiarato nullo ai sensi dell’art. 829, 1° co., n. 11, c.p.c.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, si evidenzia che l’invocata fattispecie di nullità presuppone la contraddittorietà tra le disposizioni del lodo, ossia tra le statuzioni decisorie o quantomeno tra la motivazione e il dispositivo (più precisamente, si è detto che “la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il

dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale": Cass. civ. 5 febbraio 2021, n. 2747).

La dogianza dell'attore circa l'apprezzamento delle prove testimoniali e la valutazione di gravità della condotta dell'amministratore, lungi dall'implicare contraddittorietà tra le statuzioni del lodo, mira a un inammissibile nuovo esame del merito della vicenda.

Per mera completezza di esposizione, si osserva che non vi è contraddittorietà neppure nella motivazione della decisione.

Il collegio arbitrale, dopo avere affermato che la causa che può giustificare la revoca dalla carica dev'essere integrata da un fatto grave, che faccia venire meno il rapporto di fiducia tra l'amministratore e la società, ha ritenuto che tale fosse il tentativo, posto in essere da *Parte_1*, di "sviamento" del fornitore principale di poliuretano ([...] *CP_16*).

Il Collegio arbitrale ha così motivato: "*A diverse conclusioni rispetto alle prime tre motivazioni della revoca deve giungersi con riguardo al tentato sviamento del principale fornitore di TPU di CP_1 per il periodo successivo all'uscita di Parte_1 dalla compagine sociale. Si legge nella delibera di revoca che «[c]on riguardo al tentativo di sviare il business del TPU, il riscontro si è avuto ad aprile 2022 da una fonte affidabilissima che ha riferito di aver respinto l'offerta di [...] Parte_1. Se il tentativo avesse avuto successo, CP_1 si sarebbe trovata priva del principale fornitore strategico di poliuretano che, guarda caso, Parte_1 non ha mai voluto presentare al*

responsabile commerciale, custodendo gelosamente i rapporti quasi fossero esclusivamente personali» (doc. 7 Parte_1).

In sede di arbitrato CP_1 ha affermato che il tentativo sarebbe stato posto in essere per sottrarre a CP_1 la Pt_2, unico fornitore di poliuretano termoplastico di CP_1 che garantirebbe circa il 50% del margine operativo della società.

In particolare, CP_1 ha dedotto che, in un incontro tenutosi a Corropoli il 17 marzo 2022, Parte_1 avrebbe incontrato il signor Persona_6

[...] fondatore e legale rappresentante di Terplast s.r.l., società che commercializza polimeri e tecnopolimeri innovativi e che è anche (la Terplast) agente di commercio e distributore di CP_1 A questo incontro avrebbero partecipato anche Persona_1, responsabile commerciale del

TPU di BASF e Sergio Sanna, funzionario commerciale di CP_1 In questo incontro Parte_1 avrebbe sondato la disponibilità di Per_6 a organizzare una nuova iniziativa imprenditoriale insieme a Parte_1 una volta che questo fosse uscito da CP_1 al fine di sottrarre a CP_1 l'intero giro d'affari garantito dalla distribuzione del TPU di BASF, descrivendo dettagliatamente la propria strategia. Per_6 riferì di questo incontro (e di questa proposta) a Persona_5, dipendente CP_1 il 22 aprile 2022,

chiarendo di aver rifiutato l'offerta.

L'istruttoria orale ha sostanzialmente confermato le allegazioni di CP_1 Occorre premettere che, dalla documentazione dimessa in causa, senza quindi necessità di dare ingresso ad altre prove, è apparso chiaro come effettivamente Parte_1 avesse un rapporto stretto, anche di natura personale, con i referenti Pt_2, Parte_3 e Persona_1 (doc. 25-41 convenuta), ad onta del fatto che la gestione del rapporto fosse stata affidata a Sanna a livello operativo.

I testi hanno confermato il tentativo di svilimento: così le testimonianze di Sergio Sanna (sentito all'udienza del 27 marzo 2023) e Persona_6 [...] (udienza 17 aprile 2023) nonché di Persona_5 indirettamente, avendo egli confermato che Persona_6 gli disse di aver ricevuto la proposta. La circostanza è stata, invece, negata da Persona_1 (Sanna e Per_1 sentiti anch'essi all'udienza del 27 marzo 2023).

La testimonianza di Sanna è in parte inficiata dalla circostanza, emersa nel corso dell'istruttoria, per cui egli si è assentato ripetutamente. In risposta a una richiesta di chiarimenti del Collegio, egli ha però affermato, a corroborare la tesi della CP_1 che quella riunione aveva per Parte_1 proprio lo scopo, oltre che di parlare di forniture, anche di formulare la proposta: «Il motivo per cui ci trovavamo alla Terplast era di andare a proporre la nuova società futura. C'era una parte commerciale sui nuovi codici ma il motivo per cui ero presente era perché seguivo quel codice e perché ero a conoscenza del fatto che ci sarebbe stata la proposta di una nuova società e il signor Parte_1 voleva capire se io potessi essere del gioco per il futuro e quindi mi ha chiesto se volevo partecipare alla riunione».

Il teste Persona_6 ha confermato la formulazione della proposta: esaminato sul capitolo 25 della memoria Parte_1 del 9 novembre 2022 e poi rispondendo a una domanda di chiarimento del Collegio rispose: «No, io sapevo che v'erano problematiche tra di loro e mi venne chiesto se potevo dare una mano in caso di scioglimento del rapporto tra la Pt_2 e la CP_1 . Poi, sentito sul capitolo e) della memoria CP_1 del 10 ottobre 2022: «no, io non ho risposto; ho detto che avrei fatto sapere ma non c'è stato modo né da parte mia né da parte loro, cioè di Parte_1 , di avere una risposta perché non mi hanno più richiamato; io ho richiamato Parte_1 ma non ha risposto, la proposta però c'è stata. Non essendosi

chiusa, è come se fosse una chiacchiera tra amici». La proposta, dunque, c'era stata; e solo il fatto che Per_6 non vi abbia dato seguito ha lasciato la proposta a questo stato.

Per_6 appare un teste attendibile sia per la posizione ricoperta (destinatario della ipotetica proposta), sia per la mancanza di legami con le

parti in causa e dunque per l'assenza di interessi; onde, la circostanza sulla

effettiva proposta dello sviamento fatta da Parte_1 deve ritenersi provata. Peraltro, anche la testimonianza di Persona_5 ha contribuito a corroborare la veridicità dei fatti allegati da CP_1

Le opposte dichiarazioni rese dal teste Per_1, che ha negato fosse stata formulata la proposta descritta nei capitoli di prova, non sono in grado di smentire le allegazioni di CP_1. Il teste Per_1 presenta profili di dubbia attendibilità: egli, come è risultato sulla base dei documenti prodotti dalle parti, era infatti legato a CP_1 (nella gestione Parte_1) da un accordo, cui partecipava anche la moglie Parte_6), in base al quale i premi provenienti da Pt_2 e spettanti a CP_1 venivano "girati" alla moglie di Per_1 sulla base di un contratto che parrebbe di natura simulata (v. doc. 53). Senza entrare nel dettaglio, è un dato di fatto che Per_1 appare legato a Parte_1 da un rapporto particolarmente stretto e, soprattutto, che avrebbe avuto di che guadagnare qualora il rapporto di Pt_2 fosse continuato non con la CP_1 della nuova proprietà, ma con una società (in cui ci fosse Parte_1) che potesse replicare l'accordo già sperimentato. Si precisa che le circostanze relative al rapporto tra Per_1 e la CP_1 (ivi incluso l'accordo con la moglie) sono state ammissibilmente introdotte in quanto riguardanti l'attendibilità del teste.

In conclusione, è provato che [Parte_1], agendo in violazione del proprio dovere di fedeltà e di correttezza verso la società da lui amministrata, tentò di sottrarre a [CP_1] quando ancora ricopriva la carica di amministratore, il giro di affari della distribuzione del TPU di BASF, fornitore unico di [CP_1] per il periodo successivo alla sua uscita come socio; sotto questo profilo egli è stato revocato per giusta causa, considerato che egli era, al tempo, ancora amministratore della società e ne tradì la fiducia programmando atti concorrenziali per quando avesse cessato di essere socio, di lì a breve.”.

In tale motivazione, che si basa sull'esame del materiale probatorio acquisito al procedimento, non vi è alcunché di contraddittorio e solo accedendo alla fase rescissoria, ossia dopo l'annullamento del lodo per uno dei vizi tipici contemplati dall'art. 829 c.p.c., sarebbe possibile una nuova valutazione delle testimonianze assunte e dell'attendibilità dei testimoni.

4. Non può essere accolto neppure il motivo d'impugnazione con cui l'attore afferma che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, poiché il Collegio arbitrale avrebbe utilizzato, per valutare l'attendibilità del testimone [Persona_1], il doc. n. 54 prodotto in causa dalla società convenuta successivamente alla deposizione dello stesso testimone.

Il doc. n. 54 (lettera del 29 maggio 2023 degli avvocati di [CP_16] [...] i quali riferivano che la società aveva licenziato [Per_1], perché d'intesa con [Parte_1] aveva gestito il rapporto di agenzia che legava [Parte_6] moglie di [Per_1], alla stessa [Pt_2], pure richiamato dagli arbitri, non è stato l'elemento determinante del giudizio d'inattendibilità del testimone [Per_1]. Infatti, si legge, nella motivazione del lodo, che “senza entrare nel dettaglio”, ossia nel merito della comunicazione di [Pt_2] “è un dato di fatto che [Per_1] appare legato a

Parte_1 da un rapporto particolarmente stretto e, soprattutto, che avrebbe avuto di che guadagnare qualora il rapporto di *Pt_2* fosse continuato non con la *CP_17* ”.

Si rileva, in ogni caso, che, dopo la produzione del documento, il Collegio, con ordinanza 13 luglio 2023, concesse alle parti termine fino al 21 luglio 2023 per dedurre in ordine alle nuove prove (v. ordinanza del 13 luglio 2023, motivata esplicitamente dall'esigenza di garantire la pienezza del contraddittorio, dopo che *Parte_1* aveva modificato alcuni capitoli di prova orale e *CP_1* aveva prodotto in causa il doc. n. 54).

Trova con ciò palese smentita l'asserita violazione del principio del contraddittorio.

5. In conclusione, l'impugnazione per nullità del lodo pronunciato in Venezia il 18 settembre 2023 dev'essere integralmente respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (così come dichiarato dall'attore in atto di citazione e confermato dalla convenuta con comparsa di costituzione) di media complessità, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.

6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attore di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 2290/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da *Parte_1* (attore) nei confronti di *CP_1*

(convenuta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

- 1) rigetta l'impugnazione per nullità del lodo pronunciato in Venezia il 18 settembre 2023 dagli arbitri avv.ti Andrea Zorzi, Silvia Ceci e Piero Reis;
- 2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali che liquida in Euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
- 3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attore di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 31 ottobre 2025.

Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)

Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)